

Lotto 3

**CAPITOLATO TECNICO / SCHEMA DI CONTRATTO/ POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ALL RISKS ELETTRONICA
DI SOGEI S.P.A.**

Stipulata tra:

Sogei S.p.A
Via Mario Carucci 99
Cap 00143 Città Roma
P.IVA 01043931003

e

[Nome Società]

Via.....
Cap.....Città.....
P.IVA n°.....

Effetto:	dalle ore 24.00 del 31/12/2023
Cessazione:	alle ore 24.00 del 31/12/2026
Scadenza anniversaria	al 31/12 di ogni anno
Premio lordo annuale	€.....

Sommario

SEZIONE 1 - NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA	5
Art.1 - Definizioni (comuni a tutte le Sezioni di Polizza)	5
Art. 1.1 – Attività assicurata	6
Art. 1.2- Forma assicurativa	10
SEZIONE 2 – CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (COMUNI A TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA)	11
Art. 2.1 - Prova del contratto e modifiche dell'Assicurazione	11
Art. 2.2 – Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell'offerta	11
Art. 2.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	11
Art. 2.4 – Revisione del prezzo	12
Art. 2.5 – Recesso della Società.....	12
Art. 2.5.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente	12
Art. 2.5.2 – Recesso per aggravamento del rischio	12
Art. 2.5.3 – Recesso per sinistro	13
Art. 2.6 - Disciplina dell'appalto	13
Art. 2.7 - Rinuncia alla rivalsa	13
Art. 2.8 – Interpretazione del contratto	13
Art. 2.9 - Durata del contratto.....	14
Art. 2.10 – Trattamento dei dati	14
Art. 2.11 - Obblighi relativi al codice etico e al piano di prevenzione della corruzione	15
Art. 2.13 - Rinvio alle norme di legge	16
Art. 2.14 - Coassicurazione e delega	16
Art. 2.15 - Assicurazioni presso diversi assicuratori	17
Art. 2.16 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio.....	17
Art. 2.17 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	17
Art. 2.18 - Regolazione e conguaglio del premio	18
Art. 2.20 - Ispezione delle cose assicurate	18
Art. 2.21 – Efficacia temporale della garanzia.....	19
Art. 2.22 - Limiti territoriali	19
Art. 2.23 - Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni.....	19
Art. 2.24 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza.....	20
Art. 2.25 - Foro competente.....	20
Art. 2.26 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n° 136/2010	20
Art. 2.27 - Clausola intermediari	21
Art. 2.28 – Clausole vessatorie	22
Art. 2.29 Misure restrittive – Sanction Limitation Exclusion Clause	22
Art. 2.30 – Disciplina dell'appalto	22
Art. 2.31 - Garanzia Definitiva	23
Art. 2.32 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito	23
Art. 2.33 – Subappalto.....	24
Articolo 2.34 – Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura	26
Art. 2.35 - Incompatibilità	26

Art. 2.36 – Pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipula del contratto.....	26
SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI	27
(COMUNI A TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA)	27
Art. 3.1 – Denuncia sinistro	27
Art. 3.2 - Esagerazione dolosa del danno	27
Art. 3.3 - Procedura per la valutazione del danno – Nomina dei Periti.....	27
Art. 3.4 - Limite massimo dell'indennizzo	27
Art. 3.5 Acquisizione e cessione di enti – Leeway clause	27
Art. 3.6 Pagamento dell'Indennizzo	28
SEZIONE 4 – CONDIZIONI SPECIFICHE	29
Art. 4.1 – Obblighi di riservatezza	29
Art. 4.2 – Obblighi nei confronti dei dipendenti.....	29
Art. 4.3 – Disposizioni antimafia.....	29
Art.1 - Definizioni specifiche della Sezione A)	31
Art. 2 – Assicurazione del macchinario elettronico fisso (non portatile)	36
Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione	36
Art. 2.2 - Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni.....	36
Art. 2.3 - Beni non assicurati	36
Art. 2.4 – Somme assicurate.....	37
Art. 2.5 - Manutenzione degli enti assicurati	37
Art. 2.6 - Scoperti / franchigie – Limiti di indennizzo	37
Art. 2.7 - Conduttori esterni alle cose assicurate	37
Art. 2.8 - Riparazione/sostituzione componenti	38
Art. 2.9 - Decentramenti	38
Art. 2.10 - Condizionamento d'aria	38
Art. 2.11 - Costi di rimozione e protezione degli apparecchi non danneggiati dal sinistro	39
Art 2.12 - Supporti intermedi d'immagine	39
Art. 2.13 - Danni a parti soggette a consumo predeterminato	39
Art. 2.14 – Estensioni	39
Art 2.15 – Reintegro delle somme assicurate	40
Art. 2.16 – Estensione a “ricostruzione archivi”	40
Art. 3 – Assicurazione del macchinario elettronico portatile	41
Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione	41
Art. 3.2 - Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni.....	41
Art. 3.3 - Beni non assicurati	42
Art. 3.4 – Somme assicurate.....	42
Art. 3.5 – Franchigie	42
Art. 3.6 - Impiego mobile in sede e/o durante meeting/convention c/o altra località	42
Art. 3.7 - Apparecchi di telefonia mobile	42
Art. 3.8 - Estensioni	43
Art. 4 - Condizioni particolari della Sezione A)	43
Art. 4.1 – Deroga alla regola proporzionale	43
Art. 4.2 - Anticipo indennizzi	44

Art. 4.3 - Spese di demolizione, sgombero e smaltimento dei residuati del sinistro	44
Art. 4.4 - Standard Aziendali.....	44
Art. 5 - Norme che regolano la gestione dei sinistri della Sez. A).....	45
Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro.....	45
Art. 5.2 - Determinazione del Danno	45
Art. 5.3 - Mandato dei Periti.....	46
Art. 5.4 - Chiusura inchiesta	47
SEZIONE B) INTERRUZIONE DI ESERCIZIO DERIVANTE DA DANNI MATERIALI A	
MACCHINARI ELETTRONICI (DANNI INDIRETTI).....	48
Art. 1 - Definizioni Specifiche della Sezione B)	48
Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione	49
Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione	49
Art. 2.3 – Franchigia	50
Art. 2.4 – Limite aggregato per rischio comune	50
Art. 2.5– Cessazione del rischio – Risoluzione del contratto.....	51
Art. 2.6 – Estensione archivi.....	51
Art. 2.7 - Deroga alla regola proporzionale	51
Art. 3 - Norme che regolano la gestione dei sinistri della Sezione B).....	51
Art. 3.1 - Obblighi in caso di sinistro.....	51
Art. 3.2 - Determinazione del Danno	52
Art. 3.3 - Procedura per la valutazione del danno.....	52
Art. 3.4 - Limite massimo dell'indennizzo	52
APPENDICE 1	53
CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DEL TERRITORIO DI COPERTURA.....	53
CLAUSOLA ESCLUSIONE PROPERTY E CYBER DATA	55
SCHEDA VALORI ASSICURATI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE/SCOPERTI.....	57
SCHEDA PER IL CALCOLO DEL PREMIO	59

SEZIONE 1 - NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA

Art.1 - Definizioni (comuni a tutte le Sezioni di Polizza)

Annualità assicurativa	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell'assicurazione.
Assicurato	La Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione e tutte le eventuali future appendici .
Broker	Marsh S.p.A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861.
Comunicazioni	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
Contraente / Azienda	La persona fisica o giuridica che stipula l'Assicurazione. Nei casi in cui il Contraente e l'Assicurato non si identificano nella stessa persona fisica o giuridica quanto stabilito in Polizza per l'Assicurato si intende valere anche per il Contraente.
Franamento	Il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto ad infiltrazioni.
Franchigia	L'importo prestabilito di danno indennizzabile, espresso in giorni o valuta, che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo/ Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione e le sue successive modifiche e variazioni.
Premio	La somma dovuta alla Società.
Primo rischio assoluto	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 c.c.
Rischio	La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Scoperto	La percentuale prestabilita di danno indennizzabile, che resta a carico dell'Assicurato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Smottamento	Lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto ad infiltrazioni di acqua o altri fluidi.
Società/Fornitore/Impresa	L'Impresa assicuratrice/le imprese coassicuratrici <i><eventualmente: nonché gli Assicuratori dei Lloyd's di Londra></i> , identificate nei documenti di polizza.
Ubicazione	Luoghi ove si svolge l'attività dell'assicurato (anche mobili e/o temporanei) o dove insistono permanentemente o temporaneamente i

	beni dell'assicurato, ivi compreso il sito di Disaster Recovery, anche presso terzi. Per ubicazione si intende anche la sede dove i dipendenti possono svolgere attività di Telelavoro in attuazione alla disciplina legislativa e contrattuale attualmente vigente in materia, accordo interconfederale del 2004 per il recepimento dell'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES e/o in regime di Smart Working.
Valore intero	La forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 c.c.

Art. 1.1 – Attività assicurata

La garanzia della presente polizza è operante in relazione allo svolgimento delle attività anche di natura istituzionale di Sogei, Società per Azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), che ne è attualmente l'azionista unico. L'Assicurazione è operante per l'attività svolta, nel presente o nel passato o che sarà svolta nel futuro, per statuto, per legge, per contratti, per regolamenti o delibere, ecc., compresi i provvedimenti emanati dai propri organi e dai procuratori e rappresentanti. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite nelle coperture assicurative. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque di fatto svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'attività di cui sopra può essere svolta in regime di "telelavoro", in attuazione alla disciplina legislativa e contrattuale attualmente vigente in materia, accordo interconfederale del 2004 per il recepimento dell'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES e/o in regime di Smart Working.

Quanto sopra premesso e confermato, la Contraente esegue attualmente, direttamente o tramite soggetti terzi, le funzioni di: società strumentale preposta, secondo il modello dell'*in house providing*, al settore dell'*Information and Communication Technology* del MEF e delle Articolazioni Organizzative dello stesso. Sogei svolge le proprie attività per Sose Spa, per il sistema informativo della fiscalità e per il sistema informativo dell'economia. Inoltre, Sogei svolge altre attività nel settore dell'ICT per conto di Amministrazioni pubbliche ed organismi ed Enti che svolgano attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore pubblico, nonché di istituzioni internazionali e sovranazionali e di amministrazioni pubbliche estere, così come si rileva dallo statuto, e suoi successivi aggiornamenti, e dalla missione della Società disponibili anche sul sito istituzionale. Può inoltre svolgere, negli ambiti indicati, attività anche con Amministrazioni, enti e organismi pubblici e privati.

L'Amministrazione: indica il Ministero dell'economia e delle finanze nel suo complesso, con tutte le sue articolazioni centrali e periferiche, ivi comprese le *Strutture Organizzative* deputate al settore delle politiche fiscali e sistema tributario, demanio, bilancio e patrimonio statale, catasto, conservatorie dei registri immobiliari e dogane e in particolare la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'ente pubblico economico Agenzia del Demanio, già istituite ai sensi del D.Lgs. n. 300/1999 e successivi regolamenti di attuazione, nella configurazione attuale per effetto dell'incorporazione dal 1 dicembre 2012 dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle

Dogane e dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate, operata dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. In ottemperanza di quanto previsto dall'art. 4, comma 3-bis, del D.L. n. 95/2012 è stata determinata l'incorporazione nella Società del ramo IT Consip e, pertanto, sono state demandate alla Sogei l'esecuzione delle attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del D.L. n. 414/1997.

Pertanto ad oggi tra le Strutture Organizzative rientrano i Dipartimenti del MEF, ed in particolare il Dipartimento delle Finanze, il Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi (di seguito DAG), il Dipartimento del Tesoro, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nonché il Gabinetto del Ministro e Uffici di diretta collaborazione con il Ministro, nonché le strutture che saranno costituite ovvero quelle che deriveranno da modifiche ed integrazioni delle attuali.

Sogei eroga altresì le proprie attività per altre amministrazioni pubbliche al di fuori del Ministero dell'economia e delle finanze tra le quali a titolo indicativo e non esaustivo il Ministero dell'Interno, il Ministero della Giustizia, la Corte dei Conti, l'Avvocatura dello Stato, l'Agenzia per la coesione territoriale, il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero per lo Sviluppo Economico, l'AGID, nonché il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, nonché il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Sogei, nell'ambito del processo di innovazione degli apparati amministrativi e di integrazione con le altre pubbliche amministrazioni, ha l'incarico di provvedere allo sviluppo, alla manutenzione ed alla conduzione del Sistema informativo della fiscalità e della economia, ad ogni attività direttamente o indirettamente collegata e connessa a quella di cui sopra ivi compresi supporto, assistenza e consulenza dell'*Amministrazione* secondo quanto disciplinato nei Contratti quadro e nelle Convenzioni in essere con il Dipartimento delle Finanze, con il DAG e nei Contratti Esecutivi ed in quelli derivati, con le *Strutture e articolazioni Organizzative* di cui sopra, nonché in specifici contratti con altri Enti e/o Amministrazioni pubbliche come sopra e nel seguito richiamati.

La Sogei, ai sensi dell'articolo 1, comma 306 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), provvede poi per il Ministero dell'Interno alla progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR, banca dati di interesse nazionale istituita dall'articolo 2 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 presso il Ministero dell'Interno.

La Sogei, ai sensi dell'art. 33-septies del D.L. n. 179/2012, come modificato dal D.lgs. n. 179/2016, è incaricata altresì della realizzazione di un polo strategico per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale, previsti dal Piano Triennale di Razionalizzazione dei Ced delle pubbliche amministrazioni.

Le attività svolte da Sogei riguardano a titolo indicativo e non esaustivo, tra le altre, la progettazione di sistemi informativi complessi, di soluzione informatiche, lo sviluppo e la manutenzione del software applicativo, la predisposizione e conduzione degli ambienti operativi e di sicurezza dei centri di elaborazione dati, il collaudo, l'assistenza tecnica, la formazione, la sperimentazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie ICT, i servizi di Posta Elettronica Certificata, rilascio di Certificati di Firma Digitale, Conservazione Sostitutiva di documenti informatici, il supporto specialistico per gli studi economico-fiscali volti alla realizzazione di modelli previsionali.

La Sogei è una persona giuridica la quale, atteso il proprio assetto proprietario, si configura anche, quando agisce per acquisire beni e servizi per conto dell'Amministrazione Finanziaria, quale "organismo di diritto pubblico" ed "Amministrazione aggiudicatrice" ai sensi del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

In tale ambito, ai sensi dell'art. 4, comma 3-ter del richiamato D.L. n. 95/12, la Sogei, sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.

A titolo indicativo e non esaustivo Sogei svolge, anche attraverso il ricorso a collaborazioni esterne, le seguenti attività:

1) Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione del Sistema informativo della fiscalità.

In tali attività rientrano:

- Attività di sviluppo software volta:
 - allo sviluppo di nuove applicazione ed alla manutenzione evolutiva di quelle già in esercizio;
 - alla personalizzazione ed alla parametrizzazione di prodotti software di mercato;
 - alla realizzazione di interventi software di "business Intelligence" e di "Datawarehouse";
 - alla personalizzazione ed alla parametrizzazione sui sistemi ERP.
- Attività di verifica e collaudo.
- Attività di assistenza e supporto all'Amministrazione Finanziaria.
- Attività di conduzione, volta:
 - all'esercizio della rete;
 - all'assistenza centrale agli utenti;
 - alla manutenzione delle applicazioni software in esercizio;
 - alla conduzione tecnica, sistemistica ed operativa dei sistemi di elaborazione centrali (mainframe e open) e dei sottosistemi ad essi collegati direttamente o in rete e dei sistemi periferici;
 - ai servizi di fotoriproduzione e spedizione;
 - al sistema di posta elettronica, ed ai servizi internet;
 - alla realizzazione ed adeguamento delle reti locali;
 - al disaster recovery (di base ed esteso);
 - alla formazione e-learning.
- Attività di Certificatore ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- Attività di gestore del servizio di posta elettronica certificata ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005 e D. M. 2 novembre 2005.
- Attività di sviluppo, collaudo, conduzione e manutenzione di canali telematici per l'accesso ai servizi, nonché assistenza agli utenti del canale telematico del territorio.
- Acquisizione di beni e servizi per il funzionamento dei Sistemi informativi, attraverso le procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici.
- Fornitura/scambio dati con Pubbliche Amministrazioni, Enti, intermediari, concessionari, imprese e cittadini.
- Interventi volti al miglioramento della qualità del patrimonio cartografico dell'agenzia del territorio;

- Prestazioni di sviluppo, gestione e manutenzione per i sistemi delle Conservatorie, delle Dogane, del Demanio, della Riscossione.

2) Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione, come descritte al punto 1, di altri Sistemi informativi affidati o in corso di affidamento dalla Pubblica Amministrazione alla Contraente:

- Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione del sistema di monitoraggio della spesa sanitaria ed emissione e distribuzione della Tessera Sanitaria a tutti i cittadini iscritti al Sistema Sanitario Nazionale.
- Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione dei sistemi di gioco (totalizzatori nazionali) per la raccolta delle scommesse ippiche e sportive e dei concorsi a pronostico, dei sistemi di controllo dei giochi (ad es. apparecchi da divertimento e intrattenimento, Bingo, giochi di abilità, ecc) e dell'anagrafe dei conti di gioco.
- Supporto tecnico nel corso di accertamenti e verifiche sul territorio su apparecchi da intrattenimento, su richiesta di AAMS, delle forze dell'ordine o dell'autorità giudiziaria.
- Supporto tecnico nel corso di accertamenti e verifiche sul territorio su apparecchiature da gioco c.d. "totem", su richiesta di AAMS, delle forze dell'ordine o dell'autorità giudiziaria.
- Verifica di conformità di sistemi di gioco e giochi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), del T.U.L.P.S (Video Lottery Terminal – VLT).
- Accertamenti tecnici su richiesta di AAMS, su specifici modelli di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del T.U.L.P.S.
- Attività richieste da AAMS per la verifica tecnica di componenti della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S., o, più in generale, per accertare la rispondenza dei sistemi di gioco dei concessionari ai requisiti previsti dagli obblighi di convenzione, in ottemperanza a quanto previsto da capitolati o specifiche tecniche, anche nell'ambito di procedure di selezione.
- Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione del Sistema di "disaster recovery/business continuity" per la Pubblica Amministrazione.
- Sviluppo, collaudo, manutenzione e conduzione di sistemi informativi per ACI, ecc..
- Fatturazione elettronica.
- I servizi di Posta Elettronica Certificata, rilascio di Certificati di Firma Digitale, Conservazione Sostitutiva di documenti informatici.
- Realizzazione di software, sviluppi, manutenzione e servizi accessori relativamente a strumenti investigativi e tecnologie ad alta efficacia per il tracciamento e la interdizione di reti terroristiche (progetto TITAN) verso la Commissione Europea, gli Stati UE e l'Amministrazione italiana.
- Diritti di titolarità esclusiva di prodotti e innovazioni sviluppate autonomamente.
- Titolarità di brevetti e marchi.

3) Attività che nel corso di durata della copertura venissero affidate alla Contraente in esecuzione dei contratti con le Amministrazioni e gli Enti.

4) Attività di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 2022, n. 92, volto a regolamentare l'accreditamento dei CV e dei Laboratori di Prova istituiti presso amministrazioni o enti pubblici.

Art. 1.2- Forma assicurativa

Relativamente alle partite *“Macchinario elettronico fisso”*, *“Macchinario elettronico portatile”* della Sezione A) - Danni materiali e diretti, nonché alla partita *“Ricavi dipendenti dal CED per un massimo di 50 giorni”* della Sezione B) - Danni indiretti derivanti da danni materiali”, l’Assicurazione è prestata nella forma assicurativa a valore intero. La garanzia si intende pertanto valida fino alla concorrenza delle somme assicurate indicate nella *“Scheda di Polizza – Valore Intero”* per ogni e ciascun sinistro ed anno assicurativo.

Qualora pertanto dovesse risultare che i valori alle predette partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Si conviene tuttavia che se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un’assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest’ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l’eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l’indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Relativamente ad ogni altra partita e sezione di polizza la garanzia è prestata nella forma assicurativa a primo rischio assoluto. La garanzia si intende pertanto valida fino a concorrenza dei massimali e limiti di indennizzo indicati nella Scheda per ogni e ciascun sinistro ed anno assicurativo, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del c.c.

Resta ferma l’applicabilità di ogni altro sottolimito e franchigia indicati nelle specifiche clausole di polizza.

Sezione 2 – Condizioni Generali di Assicurazione (comuni a tutte le Sezioni di Polizza)

Art. 2.1 - Prova del contratto e modifiche dell'Assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell'appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.

Art. 2.2 – Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell'offerta

Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili al momento della presentazione dell'offerta, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente alla presentazione dell'offerta che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società, anche per il tramite del broker.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- a). l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;

- b). il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell'ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transaction Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata o PEC o e-mail entro il termine di mora sopra riportato.

Art. 2.4 – Revisione del prezzo

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all'Art. 2.2 - "Variazioni del rischio successivamente alla presentazione dell'offerta", ovvero nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l'ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 20%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 50/2016, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione del premio nei termini di cui all'art. 4 "Pagamento del premio".

Art. 2.5 – Recesso della Società

La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:

Art. 2.5.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo, di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante dichiarazione da farsi alla Società nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal secondo periodo del comma 3 dell'art. 1892 e dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

Art. 2.5.2 – Recesso per aggravamento del rischio

Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all'art. 2.4 "Revisione del prezzo", presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di

mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).

Qualora alla data di effetto del recesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 180 (centottanta) giorni.

Art. 2.5.3 – Recesso per sinistro (opzione base – vale 0 punti)

Dopo ogni sinistro e fino al 60esimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

< In caso di eventuale opzione migliorativa offerta, sostituire il precedente art. 2.5.3. nei termini che seguono:

Art. 2.5.3 – Recesso per sinistro (opzione migliorativa - vale 10 punti)

La Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso in caso di sinistro.>

Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso

La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.

Nella comunicazione di recesso, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 2.15 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.

Art. 2.6 - Disciplina dell'appalto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione del presente appalto, ancorché non allegati.

Art. 2.7 - Rinuncia alla rivalsa

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.

Art. 2.8 – Interpretazione del contratto (opzione base –vale 0 punti)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

< In caso di eventuale opzione migliorativa offerta, sostituire il precedente art. 2.8 nei termini che seguono:

Art. 2.8 - Interpretazione del contratto (opzione migliorativa - vale 5 punti)

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, che attraverso il presente contratto, il medesimo intende dare corso alla più ampia tutela degli specifici interessi inerenti l'oggetto dell'Assicurazione ed in relazione a ciò si impegna e garantisce l'intenzione di eseguire secondo buona fede e correttezza ogni adempimento previsto a proprio carico dalle Condizioni tutte di Polizza. La Società parimenti dichiara che, sin d'ora, rinuncia ad eccepire l'inoperatività della garanzia in conseguenza di inesatta, incompleta, ritardata od omessa esecuzione, da parte del Contraente di ogni e qualunque adempimento inerente la stipulazione e la gestione amministrativa della Polizza, inclusa l'esecuzione della stessa in caso di sinistro, purché ascrivibile ad atti od omissioni commessi in assenza di dolo dal Contraente o dalle persone del cui operato lo stesso deve rispondere. Resta inteso che il Contraente dovrà provvedere nel più breve tempo possibile all'esecuzione, rettifica, correzione, integrazione, completamento degli atti e comportamenti dovuti, nonché al pagamento del premio, o maggior premio, eventualmente spettante alla Società, nonché degli interessi di mora alla stessa dovuti nel caso in cui il ritardo nel pagamento abbia ecceduto i 60 giorni. Fermo restando quanto precedentemente previsto, si precisa, a maggior chiarimento, che le disposizioni di cui al presente comma non modificano il contenuto e l'estensione della garanzia assicurativa secondo le disposizioni normative ed economiche previste dalla presente Polizza. >

Art. 2.9 - Durata del contratto

L'Assicurazione è stipulata con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2023 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2026.

Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto, salvo diverso accordo fra le parti, l'assicurazione cesserà alla scadenza del 31/12/2026.

Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata o pec da inviare con almeno 90 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria

È però facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto per qualsiasi causa (con esclusione del recesso intimato ai sensi dell'art. 2.5 "Recesso della Società"), richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.

Art. 2.10 – Trattamento dei dati

La Società dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta

nell'ambito del Disciplinare di gara al paragrafo 28 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

La Consip tratta i dati forniti dalla Società, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Consip potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Società, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, si impegna a svolgere il trattamento dei dati personali come sopra definito e inoltre si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.

La Società prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Consip e della Committente Sogei. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Consip e dalla Committente Sogei, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), la Società prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Consip e della Committente Sogei, nella sezione relativa alla trasparenza.

Art. 2.11 - Obblighi relativi al codice etico e al piano di prevenzione della corruzione

La Società prende atto che il MOG Sogei è costituito da (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001 e (ii) Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012, e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito www.sogei.it, nelle sezioni "Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione con riferimento alla L. 190/2012" e "Società Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali per quanto attiene al D.Lgs. 231/2001".

La Società si impegna, altresì, a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito www.sogei.it, nella sezione "Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali".

La Società, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle "Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001" che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.

La Società, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Inoltre, la Società dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.

La Società si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

La Società, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.

In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 2.12 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

Laddove la registrazione sia operata da Sogei, quest'ultima comunica alla Società l'importo anticipato e il conto corrente sul quale la Società si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato.

L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla Sogei entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.

Laddove il titolo (contrassegno oppure virtuale) attestante l'avvenuto pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo, prodotto dal Fornitore, sia errato o incompleto, Sogei è esonerata da ogni responsabilità circa il loro assolvimento che rimane a totale carico del Fornitore. La Sogei si riserva la facoltà di effettuare sul sito dell'Agenzia dell'Entrate controlli a campione in ordine al corretto assolvimento da parte del Fornitore dell'imposta di bollo.

Art. 2.13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.14 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del c.c. le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza.

La Spettabile, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:

- firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
- incassare i premi dell'Assicurazione e pagare gli indennizzi,
- ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all'Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici con applicazione di un'obbligazione solidale in deroga all'art. 1911 c.c. anche relativamente al pagamento dell'indennizzo.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 2.15 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

Art. 2.16 – Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio

La Società:

1. entro 60 giorni successivi al termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

- la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa per tutta la durata della presente polizza nonché per i 5 anni successivi alla cessazione della stessa;
- rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno (ovvero posta elettronica certificata) assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 50,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 2.17 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 2.18 - Regolazione e conguaglio del premio

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) Per gli enti di nuova acquisizione o alienati, nonché in caso di variazione delle valorizzazioni degli enti già assicurati, il Contraente comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:

Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere.

- Sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.

- b) Per gli enti acquisiti temporaneamente dall'Assicurato durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dal Contraente che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l'annualità trascorsa.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 2.20 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per

intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

Art. 2.21 – Efficacia temporale della garanzia

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

Art. 2.22 - Limiti territoriali

La presente assicurazione vale per il mondo intero ad esclusione degli Stati Uniti d'America, Canada e Messico.

Art. 2.23 - Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso a risarcire i danni:

a). verificatisi in occasione di:

- atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, qualsiasi provvedimento di Governo od Autorità, anche locale, di diritto o di fatto, compreso il fermo dell'attività da esse disposto, ammutinamento, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- mareggiate, penetrazione di acqua marina, franamento, smottamento e cedimento del terreno, frane, valanghe e slavine, bradisismo, eruzioni vulcaniche, maremoto;

salvo che l'Assicurato non provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

b). causati da o dovuti a:

- dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori;
- corrosione, ruggine, deterioramento, ossidazione, termiti, insetti, vermi, roditori, animali in genere;
- estorsione, appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni riscontrate nel corso di inventari, estorsione, frode, malversazione, scippo e loro tentativi a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che abbia colpito le cose assicurate;
- perdite di mercato, danni indiretti, cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto diversamente disposto;
- trasporto e/o trasferimento delle cose assicurate al di fuori delle ubicazioni previste dalla polizza e relative operazioni di carico e scarico (limitatamente al macchinario elettronico non portatile);
- inquinamento e contaminazione in genere sia graduale che accidentale, nonché le spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle acque, dell'aria e del terreno, fermentazione, autocombustione;
- messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, riparazione, ricostruzione o demolizione di cose non danneggiate;
- guasti meccanici e guasti elettrici in genere a sistemi con impianti di alimentazione e impianti telematici inadatti allo specifico uso al quale sono destinati (con riferimento alle normative delle case costruttrici, UE o internazionali), deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato, causati dal suo naturale uso o funzionamento, smagnetizzazione, errata registrazione, cestinatura per svista, e cancellazione di dati.

Art. 2.24 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Premesso che Sogei S.p.A. riveste la qualifica di Contraente e di Assicurato, le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 2.25 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione ed alla risoluzione del contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 2.26 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla l. n° 136/2010

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, la Società si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente documento, si conviene che la Sogei, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

La Società, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

La Società, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Contraente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Sogei.

La Società, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Sogei verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, la Società si obbliga a trasmettere alla Contraente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Sogei, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. La Società è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia

variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, la Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti alla Società mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i della medesima, riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato. La Società, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 2.27 - Clausola intermediari

Si conviene quanto segue:

A) Affidamento e gestione del contratto

Per l'assistenza nella presente procedura, Sogei Spa si è avvalsa e di avvale del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005, da parte di Marsh SpA, di seguito definito Broker, con sede operativa in Roma Viale di Villa Grazioli 23 -Tel. 06545161; di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto di Sogei Spa, dal broker.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla Società si intenderà come fatta dal Contraente /Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta dalla Società stessa al Contraente/Assicurato.

Si precisa che per la presente polizza i pagamenti dei premi avverranno direttamente a favore della Società e nei termini stabili all'art. 4 "Pagamento del premio". Qualora, previa comunicazione da parte del Contraente/Assicurato alla Società, il pagamento del premio avvenisse tramite il Broker, la Società dichiara che quest'ultimo è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

La Società dovrà pertanto comunicare il nominativo di un Referente del Servizio, dipendente della Società, che avrà il compito di interfacciarsi e collaborare con il Broker, e del quale devono essere indicati i recapiti per il reperimento.

< in caso di aggiudicazione ai sottoscrittori Lloyd's di Londra: Fermo restando quanto espresso nei punti che precedono, i sottoscrittori Lloyd's di Londra dovranno indicare il loro corrispondente/coverholder gestore e responsabile delle comunicazioni relative al contratto sottoscritto da e per verso i Lloyd's di Londra stessi.

Pertanto:

- a) Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Lloyd's;
- b) Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's si considererà come effettuata dalla Società.

Si precisa inoltre che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's è autorizzato ad incassare i premi ed i Lloyd's di Londra riconosceranno l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art.1901 c.c., del pagamento così effettuato. Ai fini della copertura assicurativa farà fede la data di pagamento del premio effettuato dal Contraente al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's.>



B) Remunerazione del Broker e premio di polizza

La remunerazione del broker è posta per intero a carico della Contraente, nella misura corrispondente alle condizioni stabilite nel contratto di *"Affidamento dei servizi di intermediazione e consulenza assicurativa di Consip S.p.A. e Sogei S.p.A."* N. Repertorio NRXM220272. In conseguenza di ciò:

- nessun ulteriore compenso è pertanto dovuto al broker da parte della Società.
- La Società/e aggiudicataria si impegna/no a non includere nei caricamenti del premio stabilito in polizza commissioni od emolumenti, inerenti il presente contratto, riguardanti qualunque intermediario, in qualunque forma o modo, costituendo, in caso contrario, un aggravamento dei costi della copertura assicurativa
- A tal proposito, con l'apposizione della sottoscrizione della polizza, di eventuali appendici e/o quietanze di pagamento, la Società certifica e garantisce al Contraente che, in relazione al presente contratto, nessuna erogazione, mediante pagamento in denaro o conferimento di qualunque altra utilità, è stata riconosciuta o promessa, né direttamente, né indirettamente o attraverso terzi, al broker incaricato od a Società o persone ad esso collegate, né ad altri intermediari.

La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la risoluzione del contratto ed il risarcimento degli eventuali danni fatta salva ogni eventuale altra conseguenza a sensi di legge.

Art. 2.28 – Clausole vessatorie

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza. Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale:

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art.....

Art. 2.29 Misure restrittive – Sanction Limitation Exclusion Clause

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali. La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica italiana, dell'Unione Europea, del Lussemburgo, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 2.30 – Disciplina dell'appalto

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione del presente appalto, ancorché non allegati.

Art. 2.31 - Garanzia Definitiva

La Società ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità. La Sogei ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto. In particolare, la Sogei ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi come espressi puntualmente nell'ambito del presente contratto. La Sogei ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. La Società si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe e tempestivi adeguamenti nell'ipotesi di variazioni anagrafiche o societarie, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. La Sogei può richiedere alla Società la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Sogei conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti alla Società. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti della Sogei verso la Società e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte della Società all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dalla Sogei in ragione delle verifiche di conformità svolte. La Società dovrà inviare per conoscenza alla Sogei la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare alla Sogei il valore dello svincolo. La Sogei si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere alla Società ed al Garante in caso di errore un'integrazione.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. La Società si impegna a consegnare, alla scadenza della rata e con tempestività, alla Sogei, la quietanza di pagamento del premio periodico, atta a comprovare la validità della polizza fideiussoria prodotta per la stipula del contratto o, nei diversi casi di sostituzione del garante, variazioni anagrafiche o integrazioni, la nuova polizza/appendice eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

Art. 2.32 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

È fatto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La Società può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Sogei. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

È fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte della Società ai suddetti obblighi, la Sogei, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 2.33 – Subappalto

< se il subappalto è previsto, inserire:

Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 105 del Codice nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera; inoltre, non potrà essere affidata in subappalto la parte delle prestazioni che devono essere eseguite direttamente dal Fornitore, laddove sia stato previsto nel disciplinare di gara.

La Società si impegna a depositare presso la Sogei almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

Resta inteso che l'Impresa si impegna ad inserire, nel contratto di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l'Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione a Sogei dell'intervenuta risoluzione.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, Sogei procederà a richiedere alla Società l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti Consip revocherà l'autorizzazione.

La Società qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.

Per le prestazioni affidate in subappalto:

i) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con

quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. La Società è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

La Società e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Consip S.p.A. e/o della Sogei, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La Società è responsabile in via esclusiva nei confronti della Sogei dei danni che dovessero derivare alla Sogei o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, la Società e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne la Sogei da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.

La Società è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. La Società trasmette alla Sogei prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

La Società è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.

La Società si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere alla Sogei entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Sogei può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Solo nel caso in cui sia presente nel Disciplinare di gara la clausola che vieta la partecipazione dei cosiddetti RTI sovrabbondanti, la Committente non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, la Società si obbliga a comunicare alla Sogei, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui la Società intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione

della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati alla Sogei prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

Si precisa che ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, la relativa istanza dovrà essere trasmessa secondo quanto previsto sul sito internet di Sogei al seguente link: <https://www.sogei.it/it/sogei-homepage/area-fornitori/richiesta-subappalto-e-comunicazione-subaffidamento.html>, pena il rigetto dell'istanza stessa.

Tutta la documentazione inerente la richiesta di subappalto che dovrà essere predisposta in formato PDF/A, dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante delle Società munito di poteri di firma, pena il rigetto della richiesta medesima.

La Committente provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.>

<ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire:

La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali. >

Articolo 2.34 – Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura

La Società ricorre alle seguenti prestazioni di soggetti terzi _____, in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, prodotti in sede di stipula del presente contratto. Le prestazioni di soggetti terzi rese in virtù di contratti di cui al comma 3, lettera c-bis), dell'art. 105 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e consegnati alla SOGEI prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, non costituiscono subappalto.

Art. 2.35 - Incompatibilità

La Società dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del contratto assicurativo avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, la Società prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

<eventuale: se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire il seguente comma:

Art. 2.36 – Pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipula del contratto

In virtù della stipula in pendenza del/i ricorso/e giurisdizionale/i in premessa, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del contratto, la Società con la sottoscrizione del contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti della stazione appaltante. Restano salvi ed impregiudicati i diritti della Società all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.>

Sezione 3 Norme che regolano la Gestione dei Sinistri (comuni a tutte le Sezioni di Polizza)

Le norme che seguono vanno integrate dalle norme indicate, a tale titolo, nelle singole Sezioni di polizza.

Art. 3.1 – Denuncia sinistro

Il Contraente deve dare avviso alla Società entro 15 giorni lavorativi da quando il sinistro si è verificato o il Contraente / Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Art. 3.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato, che esagera, dolosamente, l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3.3 - Procedura per la valutazione del danno – Nomina dei Periti

La determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni Sezione di polizza e per ogni partita secondo le norme ivi indicate.

Sono escluse dall'indennità le spese per modifiche o miglioramenti.

In caso di danno l'I.V.A., relativa ad un sinistro risarcibile, fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui la stessa costituisca fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia, a norma di legge, in tutto o in parte, detraibile da quella da Lui dovuta all'Erario in forza dell'art. 17 del D.P.R. del 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche.

Dall'indennizzo vanno tolte le franchigie e/o scoperti, eventualmente, previsti in polizza.

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati, uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 3.4 - Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somme superiori ai massimali e, ove non previsti, alle somme assicurate alle singole Sezioni e singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art 1914 Codice Civile.

Art. 3.5 Acquisizione e cessione di enti – Leeway clause

Si conviene tra le parti che:

- a) Agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatamente ed automaticamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza, inclusi modificazioni, trasformazioni,

ampliamenti, aggiunte, nuove costruzioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, nel limite del 30% della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante dall'ultimo atto di aggiornamento o regolazione. La garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.

b) Si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.

c) Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.

d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'assicurato.

e) Agli effetti della determinazione del valore dei beni assicurati, rientrano inoltre immediatamente ed automaticamente nella garanzia gli incrementi di valore dovuti a variazione nei costi di costruzione dei fabbricati o nel valore commerciale o di rimpiazzo degli altri Enti, incluse le opere d'arte, nel limite del 30% della somma assicurata alla partita corrispondente come risultante al momento del sinistro e dopo l'applicazione delle inclusioni di cui alla lettera a) Tale importo costituirà il riferimento per la determinazione della somma assicurata ai fini dell'applicazione della deroga proporzionale.

Art. 3.6 Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno come di seguito previsto e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 C.C.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il Sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo, del Contraente o dei suoi Amministratori.

Sezione 4 – Condizioni specifiche

Art. 4.1 – Obblighi di riservatezza

La Società ha l'obbligo, pena la risoluzione della Polizza e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Contraente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza della Polizza medesima, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento della presente Polizza, nonché quelli relativi alle attività svolte dal Contraente e/o dall'Amministrazione Finanziaria di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione della Polizza stessa.

La Società è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui sopra e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con la Polizza.

Art. 4.2 – Obblighi nei confronti dei dipendenti

La Società si obbliga, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.

La Società si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto della Polizza e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria comunque applicabile; ciò anche nel caso che la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.

La Società si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comporterà la risoluzione di diritto della Polizza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 4.3 – Disposizioni antimafia

La Società prende atto che l'affidamento del servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell'organo di amministrazione della Società, non dovranno essere stati emessi provvedimenti che comportino, ai sensi della legislazione antimafia vigente nel corso di esecuzione della presente Polizza, l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, quali misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere, altresì, pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne.

La Società si assume espressamente l'obbligo di comunicare alla Contraente, pena la risoluzione di diritto della Polizza:

- l'eventuale istruzione di procedimenti, successivamente alla stipula della Polizza, o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Società stessa, ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (duepercento) rispetto a quella comunicata prima della stipula della Polizza con la dichiarazione resa ai fini di cui all'articolo 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula della Polizza.

La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata della Polizza si verifichi la mancata osservanza e l'integrale assoluto rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 relativa al piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia ed in particolare assumendosi in proprio tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della sopracitata legge 136/2010, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari o qualora fossero emanati provvedimenti ovvero pronunciate sentenze di condanna, la Polizza stessa si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatta salva la facoltà della Contraente di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

SEZIONE A) DANNI MATERIALI E DIRETTI A MACCHINARIO ELETTRONICO
Art.1 - Definizioni specifiche della Sezione A)

Copie Di Back-Up	Sono le copie di quanto è stato elaborato (o è in corso di elaborazione) cioè programmi e/o dati, trascritte con il medesimo sistema dell'originale.
Copie Di Sicurezza	Sono le copie di back-up di archivi e/o programmi, memorizzati su supporti normali o, anche su altri tipi di supporto (carta, plastica, films, ecc.) conservate in un edificio separato da quello ove sono gli enti assicurati. Sono considerate copie di sicurezza anche quelle riposte in "cassaforte per supporti informatici" sita nel medesimo luogo ove si svolge l'attività di elaborazione e trattamento dati.
Danno Immateriale	Alterazioni, modifiche e cancellazioni delle istruzioni logiche e/o dei dati, cioè di tutte le informazioni, di proprietà o di terzi, esistenti nelle copie di sicurezza, nelle copie di back-up e/o nelle memorie fisse del sistema, non conseguenti ad alterazione fisica o distruzione totale o parziale del supporto.
Danni Materiali Diretti e Consequenziali	I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione ed, in tale ipotesi, anche i danni materiali che subiscono altre cose assicurate, non direttamente colpite dall'evento, purché in conseguenza dell'evento stesso.
Dipendente	Le persone fisiche che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordinato anche se solo in via temporanea.
Enti assicurati o cose assicurate	Tutto quanto oggetto della presente assicurazione, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato, comodato precario, custodia, deposito, possesso, o in uso o in detenzione, o per i quali il Contraente abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica. L'Assicurato è esentato dalla comunicazione del dettaglio dei beni, purché esista il libro dei cespiti aziendali, fermo restando che deve essere in possesso di fatture e ricevute di pagamento di tutti i cespiti di proprietà assicurati, nonché, relativamente ai beni di terzi presi in leasing o in uso a qualsiasi titolo, dei contratti e impegni scritti dai quali si possa desumere il dettaglio delle caratteristiche di ogni singolo macchinario. I beni assicurati possono essere anche essere forniti ai dipendenti, in quanto costituenti la postazione lavoro, che svolgono attività di tele-lavoro domiciliare, in attuazione alla disciplina legislativa e contrattuale attualmente vigente in materia, accordo interconfederale del 2004 per il recepimento dell'accordo-



	quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES.
Enti esclusi	Macchinari (compreso impianti ed apparecchiature collaterali eventualmente interrate o immurate) posti all'esterno del fabbricato; macchinari dati a nolo e/o in uso a terzi presso terzi; macchinari in leasing se già assicurati da altre polizze; dischi e/o nastri amovibili e/o non salvo quanto previsto dalla garanzia "Ricostruzione archivi"; prototipi di qualsiasi tipo, (salvo quelli costituiti da apparecchiature elettroniche da divertimento e intrattenimento, che devono essere verificati dall'Assicurato (relativamente a leggi, disposizioni e normative vigenti in materia di giochi) prima che i Monopoli ne autorizzino la commercializzazione e fermo restando che i medesimi devono essere apparecchi testati, collaudati e pronti all'uso (meccanico, elettrico ed elettronico) per il quale sono destinati; accumulatori di corrente continua (batterie) salvo che il loro danneggiamento o la loro sottrazione avvenga in concomitanza con altri beni assicurati con la presente sezione; macchinari medicali, macchinari scientifici fuoriserie, macchinari subacquei o di utilizzo sotterraneo; parti soggette a consumo predeterminato, lampade, sonde, se non danneggiate insieme al resto del macchinario assicurato.
Equivalenza Per Caratteristiche, Prestazioni E/O Rendimento	Due enti, (apparecchi e/o impianti, programmi, e/o insieme di essi) si definiscono equivalenti per caratteristiche e/o prestazioni e/o rendimento quando siano in grado di eseguire le funzioni cui sono preposti in tempi e con modalità tecniche ed organizzative simili.
Errore Umano	Errore commesso da un dipendente dell'Assicurato/Contraente nell'esercizio del proprio lavoro informatico, che produca cancellazioni, perdite, danneggiamento di dati, di processi di migrazione dati, di back-up, di software, anche a seguito d'errore di manipolazione dei macchinari e/o dei supporti informatici. Per errore umano non s'intende l'errore di concezione, di realizzazione di test, di sorgenti, cioè l'errore professionale di programmazione, né l'errore di inserimento dei dati (effettuato manualmente), né le cestinature per svista.
Fabbricato	L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, incluse tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.



Impianti al servizio, anche non esclusivo, del macchinario elettronico	<p>Impianti, attrezzature, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, macchine, meccanismi, apparecchi, e loro eventuali dotazioni elettroniche, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni, impianti elettrici e simili e comunque tutti gli impianti fissi (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento) relativi o al servizio o per l'utilizzo, anche non esclusivo, del macchinario elettronico, posti nei fabbricati o anche all'aperto, interrati e/o aerei e che comunque riguardino nonché l'attività in genere dell'Assicurato, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature ed i pezzi di ricambio.</p>
Macchinario Elettronico Fisso (Non Portatile)	<p>Si intende:</p> <ul style="list-style-type: none">• un'apparecchiatura che per criterio progettuale, modalità di costruzione ed uso, sia destinata ad essere utilizzata unicamente con alimentazione di rete, ed esclusivamente all'interno di un immobile;• l'intero complesso dei macchinari costituenti il CED;• tutte le macchine fisse per ufficio in commercio facenti parte della categoria degli impianti ed apparecchi a correnti deboli;• tutti i macchinari e gli impianti fissi con parti di comando e controllo gestiti da impianti e apparecchiature a correnti deboli. <p>In ogni caso, sono compresi tutti gli impianti e le apparecchiature collaterali, la cavetteria, gli impianti tecnici al servizio delle macchine, gli impianti elettrici, telefonici, le fibre ottiche, le reti telematiche di connessione.</p>
Macchinario Elettronico Portatile	<p>Si intende:</p> <ul style="list-style-type: none">• tutte le apparecchiature in commercio facenti parte della categoria degli impianti ed apparecchi a correnti deboli progettate e costruite per l'uso mobile e/o portatile;• le apparecchiature fotografiche, attrezzature foto cinematografiche e videoconferenza e apparecchiature audio-video; <p>sia esse di proprietà o in uso a qualsiasi titolo dell'Assicurato.</p>
Manutenzione	<p>Si intende:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Per macchinari ed impianti:</u> <p>Tutte le operazioni di manutenzione ordinarie e/o programmata quali:</p> <ul style="list-style-type: none">○ pulizia, verifica, sostituzione parti di consumo;○ up-grading funzionale, verifiche programmate sulla funzionalità, controlli sulla congruità con schemi

	<p>originali di impianti, controllo della contattistica (morsetteria);</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ verifica delle messe a terra, verifica dei circuiti BT/MT/AT, verifica degli impianti TN-S /TT; ○ sostituzioni parti usurate (compresi schede elettriche / elettroniche), turnazione / run-off e manutenzione supporti dati (nastri, dischi, ecc.); ○ sostituzione lampade, tubi, sorgenti emettitrici, liquidi refrigeranti, gas, batterie, fluidi, schermi; ○ controlli impianti secondo le normative, manutenzione straordinaria e adeguamento alle normative; ○ controllo delle emissioni di radiofrequenze, radiazioni ionizzanti, radiazioni subatomiche, emissioni di sostanze chimico - aeriformi, rilascio di parti organiche. <ul style="list-style-type: none"> • <u>Per programmi e Dati:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ operazioni di aggiornamento secondo le comunicazioni delle case licenziatrici; ○ controlli di congruità relativamente alla gestione di date, di cambi valutari, delle differenze linguistiche; ○ verifica di congruità del sw e dei dati, applicazione di sw di verifica nei back-up, applicazione di sw antivirus con regolarità, esecuzione periodica di copie di back-up; ○ verifica/controllo dei file di log e loro archiviazione per un periodo adeguato all'attività svolta; ogni nuova implementazione di programma nel sistema, dopo i test, comporta il suo inserimento nel programma di manutenzione. • <u>Per le comunicazioni non in chiaro:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ la verifica regolare degli algoritmi e il loro adeguamento a nuovi modelli di utilizzo comune in relazione agli avanzamenti del campo tecnologico. • <u>Per le chiavi di autenticazione:</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ l'adeguamento ad un maggior numero di byte quando sia reperibile su Internet il programma di decodifica di quella in uso.
Programmi	Sequenza d'informazioni che costituiscono l'insieme di operazioni e/o istruzioni logiche, interpretabili e quindi eseguibili dall'elaboratore.



Programmi Dannosi	<p>S'intende un programma in grado di:</p> <ul style="list-style-type: none">○ alterare, danneggiare o attaccare un sistema informatico, un hardware ed i relativi contenuti informatici (programmi, dati);○ di rendere disponibili gli accessi a utenti non autorizzati;○ di far eseguire operazioni non previste dal legittimo amministratore di sistema.
Singolo Sinistro (Danni Diretti)	<p>Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia produce il suo effetto diretto entro un limite temporale. Tale termine temporale è definito nelle prime 72 ore successive all'insorgere del fatto dannoso, purché rientranti nel periodo assicurativo.</p>
Sistema Informatico	<p>S'intende una, o più, reti informatiche collegate tra loro, costituite da uno o più elaboratori e/o piattaforme e/o protocolli e/o linguaggi informatici e/o tecnologie di trasmissione delle informazioni. Il "sistema" è costituito da una parte fisica (Hardware), che si trova nella località Assicurata, e da una parte di natura immateriale (programmi, dati), che può trovarsi sia nella località Assicurata che in altre, in dipendenza delle connessioni del network aziendale.</p>
Sorgenti Di Un Programma	<p>Per sorgente di un programma si intende un insieme di istruzioni appartenenti ad un determinato linguaggio di programmazione.</p>
Supporto Informatico	<p>Cespite hardware intercambiabile (cioè dischi, nastri magnetici, floppy disk, cd-rom, memorie solide, ecc.), indipendente da una forma di energia, utilizzato per la registrazione, il mantenimento e la conservazione delle informazioni leggibili a macchina, costituenti archivi dati e/o istruzioni logiche. Le informazioni ivi contenute sono considerate software (programmi, dati) e non sono comprese nel valore attribuibile al supporto.</p>
Terremoto	<p>Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; si precisa che i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia, si intendono un unico sinistro.</p>
Virus	<p>Programma dannoso, che possiede, internamente, le capacità di replicarsi e/o riprodursi e/o diffondersi in programmi, aree di sistema operativo, aree di sistema informatico.</p>

Art. 2 – Assicurazione del macchinario elettronico fisso (non portatile)

Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della presente polizza, nei limiti del capitale assicurato alla presente sezione ed in corrispettivo del premio convenuto, ad indennizzare i danni materiali diretti al macchinario elettronico non portatile, anche di proprietà di terzi, e/o in leasing e/o in uso, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso ed a condizione che gli enti assicurati si trovino esclusivamente nelle ubicazioni previste dalla polizza.

Relativamente ai singoli personal computer, sono compresi i danni materiali e diretti causati anche al sistema operativo presente nel disco rigido, se fornito insieme alla macchina all'atto dell'acquisto; relativamente a periferiche si intendono qui assicurare i "driver" forniti insieme alle macchine.

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose non di proprietà dell'Assicurato, sulle quali lo stesso operi o che abbia in consegna o custodia; sono compresi anche i danni agli impianti ed alle apparecchiature, ai pezzi di ricambio e materiali di consumo inerente il macchinario assicurato, in deposito, giacenza o immagazzinamento.

Art. 2.2 - Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni

In aggiunta a quanto previsto dall'Art. 2.23 delle Condizioni Generali comuni a tutte le Sezioni, sono esclusi i danni:

- a). da montaggio e/o smontaggio, installazione, test, se non effettuati da personale della ditta costruttrice, o da Società ufficialmente distributrici e/o installatrici ovvero da personale tecnico specializzato dell'Assicurato;
- b). danni non materiali al sistema operativo del singolo PC o driver di periferica;
- c). extra spese di montaggio, prove, test, installazione, eseguite con modalità differenti dall'uso comune;
- d). dovuti a furto senza scasso dei locali contenenti le cose assicurate, furto con destrezza, appropriazione indebita, estorsione;
- e). sono, inoltre, esclusi i danni al macchinario d'origine elettrica, elettronica, meccanica quando l'Assicurato non sia in grado di fornire adeguata documentazione tecnica relativamente alla manutenzione effettuata (contratto di manutenzione, registrazione delle manutenzioni effettuate in proprio, ecc.).

Art. 2.3 - Beni non assicurati

Sono esclusi i danni ai seguenti beni:

- a). macchinari (compreso impianti ed apparecchiature collaterali eventualmente interrate o immurate) posti all'esterno dei fabbricati;
- b). macchinari portatili;
- c). macchinari dati a nolo e/o in uso a terzi presso terzi;

- d). macchinari in leasing se già assicurati da altre polizze;
- e). dischi e/o nastri amovibili e/o non (salvo quanto previsto dall'Art. 2.16 "Estensione a Ricostruzione archivi", di cui alla Sezione A);
- f). macchinari di tipo mobile/portatile (se assicurati alla partita "Macchinario Elettronico Portatile") anche se all'interno dei locali in uso, apparecchiature mobili con sistemi di trasmissione funzionanti a radio frequenza, infrarossi, laser ottico, ultrasuoni e simili;
- g). prototipi di qualsiasi tipo, salvo quelli costituiti da apparecchiature elettroniche da divertimento e intrattenimento, che devono essere verificati dall'Assicurato (relativamente a leggi, disposizioni e normative vigenti in materia di giochi) prima che i Monopoli ne autorizzino la commercializzazione, comunque entro il limite massimo di Euro 500.000,00=, per anno (per queste ultime apparecchiature, fermi le franchigie e/o scoperti previsti all'Art 2.6, la franchigia per sinistro, relativa ad ogni altra causa, si intenderà ridotta ad Euro 250,00=), e fermo restando che i medesimi devono essere apparecchi testati, collaudati e pronti all'uso (meccanico, elettrico ed elettronico) per il quale sono destinati;
- h). accumulatori di corrente continua (batterie) salvo che il loro danneggiamento avvenga in concomitanza con altri beni assicurati.

Art. 2.4 – Somme assicurate

Limitatamente alle partite assicurate nella forma "a valore intero", le somme assicurate devono corrispondere al totale valore di rimpiazzo a nuovo dei beni assicurati.

Art. 2.5 - Manutenzione degli enti assicurati

L'Assicurato s'impegna a sottoporre gli Enti assicurati a manutenzione programmata, debitamente documentata, oppure a richiedere l'assistenza tecnica dei fabbricanti o dei fornitori degli enti stessi o delle ditte da questi autorizzate.

Nel caso in cui detti servizi mancassero o venissero a cessare, la Società risponderà dei danni di origine meccanica, elettrica o elettronica, subiti dal macchinario assicurato, previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 5.000,00.

Art. 2.6 - Scoperti / franchigie – Limiti di indennizzo

Ogni sinistro, in garanzia a termini di polizza, verrà liquidato con applicazione degli scoperti e/o franchigie e limiti di indennizzo come previsto nella Scheda di Polizza o nelle clausole contenute in Polizza.

Art. 2.7 - Conduttori esterni alle cose assicurate (opzione base – vale 0 punti)

La copertura è estesa ai danni subiti dai conduttori esterni assicurati all'art. 2.1 – "Assicurazione del Macchinario Elettronico (non portatile) – Oggetto dell'Assicurazione", avvenuti in occasione di contemporaneo danneggiamento delle apparecchiature elettroniche. Sono inoltre compresi in garanzia i costi di scavo, sterro, puntellatura, demolizione e rifacimento di muratura, pavimentazione e simili sostenuti in concomitanza.

La Società non risarcirà somma maggiore di **Euro. 250.000,00=** per singolo sinistro e per anno. Non sono comunque indennizzabili danni dovuti a termiti, topi, e roditori in genere, correnti galvaniche, decadimento naturale dei rivestimenti isolanti dei cavi, e tutti gli altri danneggiamenti lenti e gradualmente avvenuti nel corso del tempo.

< In caso di eventuale opzione migliorativa offerta a), sostituire il precedente art. 2.7 nei termini che seguono:

Art. 2.7 - Conduttori esterni alle cose assicurate (opzione migliorativa a) - vale 5 punti)

La copertura è estesa ai danni subiti dai conduttori esterni assicurati all'art. 2.1 – “Assicurazione del Macchinario Elettronico (non portatile) – Oggetto dell'Assicurazione”, avvenuti in occasione di contemporaneo danneggiamento delle apparecchiature elettroniche. Sono inoltre compresi in garanzia i costi di scavo, sterro, puntellatura, demolizione e rifacimento di muratura, pavimentazione e simili sostenuti in concomitanza.

La Società non risarcirà somma maggiore di **Euro. 300.000,00=** per singolo sinistro e per anno. Non sono comunque indennizzabili danni dovuti a termiti, topi, e roditori in genere, correnti galvaniche, decadimento naturale dei rivestimenti isolanti dei cavi, e tutti gli altri danneggiamenti lenti e gradualmente avvenuti nel corso del tempo.>

< In caso di eventuale opzione migliorativa offerta b), sostituire il precedente art. 2.7 nei termini che seguono:

Art. 2.7 - Conduttori esterni alle cose assicurate (opzione migliorativa b) - vale 10 punti)

La copertura è estesa ai danni subiti dai conduttori esterni assicurati all'art. 2.1 – “Assicurazione del Macchinario Elettronico (non portatile) – Oggetto dell'Assicurazione”, avvenuti in occasione di contemporaneo danneggiamento delle apparecchiature elettroniche. Sono inoltre compresi in garanzia i costi di scavo, sterro, puntellatura, demolizione e rifacimento di muratura, pavimentazione e simili sostenuti in concomitanza.

La Società non risarcirà somma maggiore di **Euro. 350.000,00=** per singolo sinistro e per anno. Non sono comunque indennizzabili danni dovuti a termiti, topi, e roditori in genere, correnti galvaniche, decadimento naturale dei rivestimenti isolanti dei cavi, e tutti gli altri danneggiamenti lenti e gradualmente avvenuti nel corso del tempo.>

Art. 2.8 - Riparazione/sostituzione componenti

La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di sinistro alla Società, qualora l'importo del danno sia inferiore a Euro 100.000,00=.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva, che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 2.9 - Decentramenti

Il capitale assicurato può essere decentrato fino ad un massimo del 8% per ciascuna ubicazione presso uffici e/o localizzazioni decentrate e/o in occasione di partecipazioni a mostre e fiere.

Art. 2.10 - Condizionamento d'aria

La Società risponde, a parziale deroga di quanto indicato in polizza, dei danni causati alle cose assicurate da funzionamento difettoso, o insufficiente del sistema di climatizzazione dei fabbricati (anche se non di proprietà) contenenti gli enti assicurati, indipendentemente dalle cause che possano aver concorso al verificarsi del sinistro. Il risarcimento sarà limitato al 50 % (cinquanta per cento) dell'importo totale dei danni sofferti e risarcibili, qualora non siano installati dispositivi in grado di controllare costantemente i valori ottimali dell'umidità, temperatura, e presenza di fumi, questi ultimi dovranno essere indipendenti dal sistema centrale di regolazione del condizionamento, ed, al raggiungimento dei limiti consentiti provvedere, all'arresto

automatico dell'impianto elettronico di elaborazione, previa segnalazione tramite allarme, che consenta di intervenire tempestivamente, anche al di fuori dell'orario di lavoro del centro di elaborazione.

Art. 2.11 - Costi di rimozione e protezione degli apparecchi non danneggiati dal sinistro

La Società rimborserà anche i costi di rimozione e protezione degli apparecchi, fino ad un limite massimo di Euro 100.000,00= per sinistro, che l'assicurato deve sostenere in seguito ad un danno indennizzabile a termini di polizza (i costi di rimozione e di protezione degli apparecchi sono costi che si sono dovuti sostenere per rimuovere, cambiare, o proteggere cose diverse dalle cose sinistrate o distrutte; in modo particolare i costi di smontaggio e rimontaggio d'impianti ed apparecchiature per permettere la perforazione, la demolizione o la ricostruzione di parti di un edificio oppure l'ampliamento di aperture).

Art 2.12 - Supporti intermedi d'immagine

I danni ai supporti intermedi d'immagine, quali ad es. il tamburo e i nastri in selenio di fotocopiatrici o macchine simili, sono esclusi, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti della macchina.

Art. 2.13 - Danni a parti soggette a consumo predeterminato

Si precisa che la copertura, relativa a parti soggette a consumo predeterminato (lampade, cuscinetti, punte di trapano, accessori, guarnizioni, liquidi, fluidi, cinghie, sali, soluzioni chimiche, lastre fotografiche, ecc.) è operante solo quando il danno abbia colpito l'insieme delle parti della macchina nel suo complesso; in tal caso, relativamente a tali parti, l'indennizzo sarà corrisposto a valore d'uso anziché con valore a nuovo.

Art. 2.14 – Estensioni

A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli che precedono le garanzie contrattuali, relative al materiale elettronico, si intendono estese a comprendere:

- a) Entro il limite del 10% dell'indennizzo e il massimo di Euro 200.000,00= per sinistro e per anno, le spese e onorari di tecnici esterni nominati dall'Assicurato, ai fini di avere un migliore risultato nell'individuazione e riduzione del danno, anche se in affiancamento a tecnici già nominati, nel limite delle tariffe medie di mercato.
- b) Il costo di rimpiazzo dei supporti informatici e/o nastri e/o dischi, amovibili, relativamente ed esclusivamente al loro valore di riacquisto come supporto vergine (privo di qualsiasi informazione e/o contenuto).
- c) Le perdite dovute al furto dei macchinari assicurati, avvenuto senza scasso dei mezzi di chiusura e pertanto anche:
 - o con chiavi false, e/o mediante decodifica di chiusure e/o di serrature elettroniche poste a protezione del locale contenente le macchine e/o disattivazione dolosa degli impianti di protezione e/o elusione dei sistemi informatici di controllo e di sorveglianza della guardiania;
 - o perpetrato da dipendenti fuori dell'orario di lavoro;
 - o perpetrato da terzi introdottisi nei locali durante l'orario di lavoro, e nascostisi fino al periodo di chiusura dell'attività, per poi commettere il furto in modo agevolato.
- d) I guasti dei ladri a:
 - o impianti elettronici di protezione e d'allarme;
 - o casseforti per supporti informatici.

- e) Relativamente a personal computer, i danni sopravvenuti durante le installazioni, operazioni di montaggio, rimozione, spostamento, riallacciamento, in occasione di operazioni di manutenzione, ampliamento e/o riparazione (esclusi quelli alle memorie fisse), anche quando queste operazioni sono effettuate da ditte non autorizzate espressamente dalle case produttrici, ma da personale tecnico specializzato dell'Assicurata ed avvenute nei locali ove sono assicurati i beni assicurati, comprese attività svolte nell'ufficio "manutenzione interna PC" e similari se presente tra le attività aziendali.

Art 2.15 – Reintegro delle somme assicurate

In caso di sinistro, nei limiti dei massimi risarcimenti previsti, la somma assicurata è automaticamente, e con effetto dalla data del sinistro stesso, reintegrata nel valore originario. Il Contraente si impegna a corrispondere il relativo rateo di premio, da computarsi alle condizioni economiche in corso.

Art. 2.16 – Estensione a “ricostruzione archivi”

Con il presente articolo si procede a estendere la copertura prestata sui macchinari anche alle conseguenze dannose che un danno risarcibile sui macchinari assicurati possano accadere sui supporti che contengono i dati e i programmi, e sul loro contenuto di informazioni e istruzioni eseguibili, purché dovuti al medesimo evento (incendio, evento naturale, fulmine, sovra/sotto tensione, interferenza elettromagnetica, fumo, scoppio, ecc.).

Sono indennizzabili i costi per le operazioni manuali e/o meccaniche necessarie ed indispensabili alla ricostruzione del contenuto degli archivi registrati su supporti dati.

Sono inoltre compresi i rimborsi dei costi di cui sopra, per danni materiali accaduti nella manipolazione materiale dei supporti dei programmi, anche quando non vi sia un danno ai macchinari che li contengono, avvenuti durante le operazioni di trasferimento dei supporti da un elaboratore ad un altro della medesima ubicazione di rischio, o durante la loro permanenza nei macchinari adibiti alla gestione di data (robot di archiviazione, unità di memoria a caldo, unità di stoccaggio e/o di back-up).

Sono escluse le seguenti spese:

- a) di reperimento di informazioni (necessarie alla ricostruzione), da terzi;
- b) di riprogettazione (programmi e dati);
- c) di adattamento di linguaggi obsoleti presenti su supporti di back-up a quelli in uso all'assicurato al momento del sinistro;
- d) di miglioramenti apportati ai programmi e ai dati;
- e) di ricostruzione di archivi storici non più in uso all'Assicurato e non necessari nell'utilizzo anche saltuario nella propria attività oggetto della ragione sociale;
- f) per l'acquisto/riparazione di macchinari di lettura dei supporti obsoleti non più in uso corrente (anche se di comunque utilizzati con uso saltuario);
- g) per la ricostruzione di programmi e dati presenti nelle memorie (Ram) e/o presenti nell'unità di calcolo durante l'elaborazione;
- h) quando l'origine del danno è un macchinario destinato alle telecomunicazioni.

La Società non risponderà per somme superiori a Euro 10.000.000,00, per uno o più sinistri e per anno, derivanti da danni materiali e diretti, e nel caso di coinvolgimento di entrambe le Sezioni A) e B) sino all'importo massimo indennizzabile, per uno o più sinistri e per anno, di Euro 20.000.000,00 cumulativamente per i danni materiali diretti ed indiretti.

L'importo si intende assicurato a primo rischio assoluto cioè senza applicare la proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile.

Per ciascun sinistro occorso in relazione alla presente sezione A), sarà operante una franchigia, per la parte danni materiali e diretti, pari al 10 % dell'importo del sinistro con il minimo (se dal calcolo dovesse risultare inferiore) dell'1% della somma assicurata a questo titolo.

Art. 3 – Assicurazione del macchinario elettronico portatile

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, durante il periodo di validità ed alle condizioni tutte della presente polizza, nei limiti del capitale assicurato alla presente sezione ed in corrispettivo del premio convenuto, ad indennizzare i danni materiali diretti al macchinario elettronico portatile/mobile, anche di proprietà di terzi e/o in leasing e/o in uso, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso ed a condizione che i macchinari assicurati si trovino:

- presso le ubicazioni previste in polizza;
- ovunque, durante il trasporto, purché lo stesso sia organizzato ed effettuato tenendo conto delle particolarità di ciascuna singola macchina elettronica portatile/mobile ovvero delle prescrizioni ed istruzioni del costruttore per l'uso della macchina.

La condizione essenziale per l'operatività della garanzia è che il macchinario elettronico portatile/mobile sia:

- sotto il controllo dell'Assicurato o dei suoi tecnici, o dipendenti o agenti;
- lasciato incustodito unicamente in un locale di un fabbricato chiuso a chiave;
- lasciato incustodito in bagagliaio metallico di autoveicolo chiuso a chiave.

Relativamente ai computer portatili, sono compresi i danni materiali e diretti causati anche al sistema operativo presente nel disco rigido, se fornito insieme alla macchina all'atto dell'acquisto; relativamente a periferiche s'intende qui assicurare i "driver" forniti insieme alle macchine.

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose non di proprietà dell'Assicurato, sulle quali lo stesso operi o che abbia in consegna o custodia; sono compresi anche i danni agli impianti ed alle apparecchiature, ai pezzi di ricambio e materiali di consumo inerente il macchinario assicurato, in deposito, giacenza o immagazzinamento.

I danni materiali e diretti derivanti dal furto di tali attrezzature sono indennizzabili entro il limite di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Per tali attrezzature, la Società indennizza i danni materiali e diretti da fenomeno elettrico con scoperto 25% qualora il macchinario assicurato non sia protetto contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa produttrice.

Art. 3.2 - Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni

In aggiunta a quanto previsto dall'Art. 2.23 delle Condizioni Generali comuni a tutte le sezioni, sono esclusi i danni:

- da montaggio e smontaggio, installazione, test, non effettuati da personale della ditta costruttrice, o da Società ufficialmente distributrici e/o installatrici ovvero da personale tecnico specializzato dell'Assicurata;
- da trasporto con mezzi pubblici non di linea;
- al sistema operativo e al disco rigido dovuti a virus (anche se il danno è meccanico), al mancato riconoscimento della data e danni dovuti a programmi dannosi in genere;
- da errori umani nell'utilizzo della macchina;
- da smarrimento, appropriazione indebita, ammanchi, furto con destrezza;

- ad apparecchiature non connesse con l'attività.

Art. 3.3 - Beni non assicurati

Sono esclusi i danni ai seguenti beni:

- Macchinari dati a nolo e/o in uso a terzi c/o terzi, macchinari affidati anche temporaneamente a terzi;
- Macchinari destinati ad un uso stabile sottotetto;
- Programmi in applicazione al sistema operativo, anche se presenti nella memoria fissa;
- Dati contenuti nei programmi in applicazione al sistema operativo, anche se presenti nel disco fisso e sue estensioni esterne;
- Dischi e/o nastri amovibili e loro contenuto;
- Accumulatori di corrente continua (batterie) salvo che il loro danneggiamento o la loro sottrazione avvenga in concomitanza con altri beni assicurati con la presente sezione;
- Sistemi operativi e piattaforme software (salvo quelle vendute con i singoli personal computer portatili e/o periferiche);
- Macchinari medicali, macchinari scientifici fuoriserie, macchinari subacquei o di utilizzo sotterraneo;
- Parti soggette a consumo predeterminato, lampade, sonde, se non danneggiate insieme al resto del macchinario assicurato;
- Prototipi di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto all'art. 2.3 di cui alla Sezione A).

Art. 3.4 – Somme assicurate

Limitatamente alle partite assicurate nella forma "a valore intero", le somme assicurate devono corrispondere al totale valore di rimpiazzo a nuovo dei beni assicurati.

Art. 3.5 – Franchigie

Per ciascun sinistro rimarrà a carico del Contraente la franchigia di Euro 250,00 salvo quanto stabilito in altre parti della Sezione A).

Art. 3.6 - Impiego mobile in sede e/o durante meeting/convention c/o altra località

Si conferma che il macchinario elettronico, di cui alla presente sezione di polizza, è assicurato anche presso sedi esterne e/o presso sedi esterne di convention e/o meeting, e/o in occasione di mostre/fiere; la copertura deve intendersi valida anche durante le ore notturne di chiusura dell'attività, purché gli enti assicurati siano riposti in locali chiusi a chiave e/o in armadi chiusi a chiave.

Art. 3.7 - Apparecchi di telefonia mobile

La Società risponde dei danni ad apparecchi aziendali di telefonia mobile soltanto se l'apparecchio è fornito di una delle seguenti caratteristiche tecniche di sicurezza e a condizione che questa venga utilizzata:

- digitazione di un numero di identificazione personale (pin) che insieme alla carta d'autorizzazione (carta SIM) ne permette l'utilizzo;
- facoltà del computer del gestore di rete di identificare gli apparecchi rubati segnalati ed ostacolare la comunicazione.

In caso di furto/furto con scasso resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 25% del danno indennizzabile.

In caso di furto dell'apparecchio da un autoveicolo la Società risponde soltanto se:

Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di copertura assicurativa RC Professionale e Pag. 42 di 59

All Risks Elettronica di Sogei S.p.A. – ID 2666

Schema di contratto/Capitolato Tecnico/Polizza di assicurazione All Risks Elettronica – Lotto 3

- il veicolo è provvisto di tetto rigido;
- il veicolo è parcheggiato e regolarmente chiuso;
- è dimostrabile che il furto/furto con scasso si sia verificato tra le ore 6.00 e le ore 24.00 (la limitazione oraria non è valida se il veicolo è parcheggiato in una autorimessa chiusa o in un parcheggio custodito).

Art. 3.8 - Estensioni

A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli, che precedono, le garanzie contrattuali si intendono estese a comprendere:

- Furto di macchinari in occasione del furto dell'automezzo di trasporto, avvenuto mediante effrazione dell'automezzo stesso;
- Furto con destrezza avvenuto in occasione di incidente stradale che abbia coinvolto l'automezzo dove era riposto il macchinario assicurato;
- Furto avvenuto a seguito di malore, perdita di coscienza, infortunio del portatore del macchinario;
- Sono inclusi nel capitale assicurato anche la cavetteria, ed eventuali accessori al servizio delle macchine portatili e/o mobili compresi "case" di trasporto, valigie, borse, ed altri simili strumenti di protezione;
- Le perdite dovute al furto dei macchinari assicurati, avvenuto senza scasso dei mezzi di chiusura.

Art. 4 - Condizioni particolari della Sezione A)

Valide per gli articoli della Sezione A): Art. 2 – Assicurazione del Macchinario Elettronico Fisso (non portatile) e Art. 3 - Macchinario Elettronico Portatile.

Art. 4.1 – Deroga alla regola proporzionale (opzione base – vale 0 punti)

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo definito "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", risulta che i valori di una o più partite con esclusione di quelle assicurate con forma "*a primo rischio assoluto*", prese ciascuna separatamente, eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Qualora inoltre al momento del sinistro la somma assicurata alla singola partita dovesse risultare maggiore del valore delle cose assicurate, determinato secondo i criteri di cui all'art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra quelle partite, con tasso uguale o inferiore, per le quali la somma assicurata risulti insufficiente ai sensi del presente articolo e dell'art. 1907 del Codice Civile.

Resta altresì convenuto che:

- detta ripartizione ha luogo in ugual misura per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o non dal sinistro;

- la compensazione non ha luogo per le partite assicurate a primo rischio assoluto o per le quali l'assicurazione sia prevista in forma fluttuante.

< In caso di eventuale opzione migliorativa offerta, inserire quest' ultimo comma: Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per danni di importo non superiore a € 10.000,00 (al lordo di scoperti/franchigie). **(opzione migliorativa – vale 5 punti)>**

Art. 4.2 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquantapercento) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.=.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettategli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art. 4.3 - Spese di demolizione, sgombero e smaltimento dei residuati del sinistro

La Società rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico i residuati del sinistro, con il massimo di ulteriori Euro 1.000.000,00= per sinistro.

Art. 4.4 - Standard Aziendali

Si precisa che d'accordo fra le parti, in caso di sostituzione e/o riparazione di enti danneggiati viene accettato lo standard aziendale relativamente alla Società produttrice dei macchinari.

Art. 4.5 - Manutenzione ed assistenza tecnica (Macchinari in leasing)

Resta, espressamente, convenuto che la Società assicura i danni da guasti a macchinari in Leasing purché la proprietaria del bene locato si impegni a fare stipulare o a stipulare per conto del Conduttore alla scadenza della garanzia di fornitura un contratto di assistenza tecnica nella forma più estesa con il fabbricante o il fornitore del bene locato o con una ditta specializzata e autorizzata dagli stessi.

Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrino nell'ambito del citato contratto di assistenza/manutenzione e, nel caso tale contratto non fosse stato stipulato o fosse inoperante, la Società pagherà unicamente i danni che non abbiano rapporto (diretto o remoto) con il mancato intervento di manutenzione o assistenza tecnica.

Art. 4.6 – Impianti al servizio, anche non esclusivo, del macchinario elettronico

L'Assicurazione si intende inoltre estesa, nei limiti del capitale assicurato alla voce "Impianti" della Scheda di Polizza, ad indennizzare i danni materiali diretti subiti dagli impianti al servizio, anche non esclusivo, del macchinario elettronico, come da definizione di Polizza e causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Art. 5 - Norme che regolano la gestione dei sinistri della Sez. A)

In aggiunta a quanto previsto alla Sezione 3 Norme che regolano la gestione dei sinistri comuni a tutte le Sezioni di Polizza.

Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente deve altresì:

- 1) fare, nei cinque giorni successivi – per quei casi di presunta origine dolosa - dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- 2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 5.2 - Determinazione del Danno

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:

A) DANNI SUSCETTIBILI DI RIPARAZIONE:

- **per Macchinario Elettronico fisso (non portatile)**

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:

- fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, comprese le spese di trasporto anche a grande velocità (quelle col più veloce mezzo di trasporto necessario), le maggiorazioni di spesa per lavori notturni e festivi, compresi diritti doganali le tasse e l'IVA se non detraibili nei conti aziendali.
- la manodopera necessaria alla riparazione, montaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata secondo i prezzi medi di mercato.

Tutte le spese debbono intendersi coperte e rimborsabili, in quanto necessarie e sufficienti al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori alla data del sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Relativamente alle parti che non sono più in vendita, o non sono riparabili, la Società liquiderà una somma corrispondente al più recente costo di tali pezzi, (basandosi sull'ultimo listino in vigore) praticato dal fabbricante o dal rivenditore.

- **Per Macchinario Elettronico Portatile**

La Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per:

- fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, comprese le spese di trasporto, compresi i diritti doganali, le tasse e l'IVA se non detraibili nei conti aziendali;

- la manodopera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata secondo i prezzi medi di mercato.

Tutte le spese debbono intendersi indennizzabili se necessarie al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori alla data del sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa sostenuta per modifiche, migliorie e per eventuali riparazioni provvisorie. Relativamente alle parti che non sono più in vendita, o non sono riparabili, la Società liquiderà una somma corrispondente al più recente costo di tali pezzi.

B) DANNO TOTALE

In caso di danno totale la Società liquiderà un indennizzo pari al valore di riacquisto sul mercato dell'ente distrutto o danneggiato e non riparabile, o rubato, o rapinato. Qualora l'ente assicurato non sia più reperibile sul mercato, sarà considerato il valore di riacquisto di un ente equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese effettivamente sostenute per:

- Smontaggio, rimozione, demolizione, sgombero e smaltimento per portarlo alla più vicina discarica;
- Trasporto a grande velocità (con il più veloce mezzo necessario) dell'apparecchiatura nuova c/o l'ubicazione del rischio;
- Montaggio, collaudo, messa a punto (se prima della consegna, anche provvisoria);
- Diritti doganali, dazi, Iva e/o altre tasse, nel caso non possano essere dedotte dalla contabilità aziendale o rimborsate dell'erario, o da altro ente pubblico.

Verrà considerato non suscettibile di riparazione e pertanto danno totale anche quello per il quale le spese di riparazione, determinate con i criteri sopra esposti, siano pari o superiori al costo di riacquisto dell'ente danneggiato, tenuto conto della vetustà e/o del suo deperimento per uso.

Art. 5.3 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5.1 (Obblighi in caso di sinistro);
- 4) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all'Art. 5 - Norme che Regolano la Gestione Sinistri, in particolare all'art. 5.2 - Determinazione del Danno;
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 5.4 - Chiusura inchiesta

In caso di danno, l'Assicurato è esonerato, per quei casi per i quali è richiesta la denuncia alle Autorità competenti, dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga, inoltre, a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento dell'indennizzo medesimo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

**SEZIONE B) INTERRUZIONE DI ESERCIZIO DERIVANTE DA DANNI MATERIALI A MACCHINARI ELETTRONICI
(DANNI INDIRETTI)****Art. 1 - Definizioni Specifiche della Sezione B)**

Assicurazione	La presente Sezione B) del contratto di Assicurazione e tutte le eventuali future appendici.
Costo Variabile Della Produzione Vendita Attribuita Al Ced	Importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabile con la vendita e la produzione realizzata dall'Assicurato.
Franchigia	Importo, che viene detratto dall'indennizzo per ciascun sinistro, convenzionalmente, fissato in 2 volte il margine di contribuzione giornaliero (equivalente a 2 giorni di Franchigia).
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Limite Massimo Di Indennizzo	Il prodotto del margine di contribuzione giornaliero per il massimo periodo di indennizzo.
Margine Di Contribuzione	La differenza tra i Ricavi di vendita attribuiti al CED sulla base della percentuale di incidenza ed il Costo variabile della produzione vendita attribuita al CED.
Margine Di Contribuzione Giornaliero	Un trecentosessantacinquesimo del margine di contribuzione relativo al CED.
Percentuale Di Incidenza	La percentuale dei ricavi di vendita dipendenti dal CED.
Periodo Di Indennizzo	Il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro. Ha inizio per ciascun sinistro dopo l'esaurimento della franchigia e ha la durata massima indicata in polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, dalla risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.
Polizza Di Riferimento	La polizza alla quale il presente contratto si riferisce al fine di verificarne l'operatività: Sezione Danni Materiali e Diretti.
Ricavi Di Vendita	Quanto pagato o pagabile all'Assicurato sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata in Polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed IVA.
Rischio Assicurato	Interruzione di Esercizio.
Somma Assicurata	La cifra indicata a tale titolo in polizza che, nel caso di assicurazione a valore intero, non deve essere inferiore al Margine di contribuzione relativo al CED.

Art. 2 - Norme che regolano l'assicurazione

Le condizioni, che seguono, prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare:

- la perdita di Margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita;
- le spese supplementari necessarie e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita, derivanti, direttamente, da un danno materiale diretto, che abbia colpito uno o più degli enti assicurati con la polizza di riferimento.

Art. 2.2 - Delimitazioni dell'assicurazione – Esclusioni

In aggiunta a quanto previsto dall'Art 2.23 delle Condizioni Generali comuni a tutte le Sezioni, la Società non risponde delle perdite e delle spese:

A) conseguenti ad un sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione A di Polizza (Danni Diretti) di riferimento:

1. causato da difetti di cui l'Assicurato, o il preposto all'esercizio degli impianti, era a conoscenza al momento della stipulazione della Polizza;
2. per il quale deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, o il fornitore delle cose assicurate;
3. dovuto all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione, al funzionamento in proprio degli impianti e ad esperimenti e prove;
4. da deperimento o logoramento, che sia conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
5. verificatosi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per gli impianti e le apparecchiature mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per gli impianti e apparecchiature fissi;
6. causate ad archivi (programmi e dati), salvo che conseguenti ad un sinistro risarcibile a termini dell'Art. 2.16 "Estensione a ricostruzione archivi" di cui alla Sezione A) danni materiali e diretti al macchinario ed a termini degli altri articoli della presente, in tal caso l'importo massimo indennizzabile sotto la presente sezione B), per uno o più sinistri e per anno, non potrà essere superiore a Euro 10.000.000,00 e complessivamente per le sezioni A) + B) non potrà essere superiore a Euro 20.000.000,00.

B) Conseguenti al prolungamento dell'inattività causati da:

7. dolo dell'Assicurato, del Contraente e dei Rappresentanti Legali;
8. provvedimenti imposti dall'Autorità;
9. difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici, locali o statali, o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
10. mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;

11. revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
12. inutilizzabilità anche parziale di programmi e dati.

C) Conseguenti ad un sinistro che sia divenuto indennizzabile a termini della polizza di riferimento per effetto di estensioni di garanzia ad essa apportate successivamente alla data del sinistro, se non recepite, espressamente, anche dal presente contratto.

La Società non risponde inoltre di:

D) Danno o deprezzamento di merci in lavorazione, prodotti finiti, semilavorati.

Art. 2.3 – Franchigia

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari alla somma assicurata annua diviso il numero dei giorni lavorativi annui, indicato in polizza, moltiplicato per il numero di 2 giorni di franchigia.

Art. 2.4 – Limite aggregato per rischio comune (opzione base – vale 0 punti)

In nessun caso la Società indennizzerà, complessivamente, per sinistri ricadenti sotto il presente contratto e la “Sezione A)” somme superiori ad:

- Euro 20.000.000,00= per terrorismo;
- Euro 30.000.000,00= per scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- Euro 30.000.000,00= per terremoto, salvo per il Centro di Disaster Recovery (dove il limite è pari a Euro 5.000.000).

< In caso di eventuale opzione migliorativa offerta a), sostituire il precedente art. 2.4 nei termini che seguono:

Art. 2.4 – Limite aggregato per rischio comune (opzione migliorativa a) – vale 5 punti)

In nessun caso la Società indennizzerà, complessivamente, per sinistri ricadenti sotto il presente contratto e la “Sezione A)” somme superiori ad:

- Euro 20.000.000,00= per terrorismo;
- Euro 30.000.000,00= per scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- Euro 30.000.000,00= per terremoto, salvo per il Centro di Disaster Recovery (dove il limite è pari a Euro 5.500.000).

< In caso di eventuale opzione migliorativa offerta b), sostituire il precedente art. 2.4 nei termini che seguono:

Art. 2.4 – Limite aggregato per rischio comune (opzione migliorativa b) – vale 10 punti)

In nessun caso la Società indennizzerà, complessivamente, per sinistri ricadenti sotto il presente contratto e la “Sezione A)” somme superiori ad:

- Euro 20.000.000,00= per terrorismo;
- Euro 30.000.000,00= per scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- Euro 30.000.000,00= per terremoto, salvo per il Centro di Disaster Recovery (dove il limite è pari a Euro 6.000.000).

< In caso di eventuale opzione migliorativa offerta c), sostituire il precedente art. 2.4 nei termini che seguono:

Art. 2.4 – Limite aggregato per rischio comune (opzione migliorativa c) – vale 20 punti)

In nessun caso la Società indennizzerà, complessivamente, per sinistri ricadenti sotto il presente contratto e la “Sezione A)” somme superiori ad:

- Euro 20.000.000,00= per terrorismo;
- Euro 30.000.000,00= per scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- Euro 30.000.000,00= per terremoto, salvo per il Centro di Disaster Recovery (dove il limite è pari a Euro 7.000.000).

Art. 2.5– Cessazione del rischio – Risoluzione del contratto

Il contratto è automaticamente risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- fallimento o ammissione dell’azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- messa in liquidazione o cessazione dell’azienda;
- cessione o alienazione, parziale o totale, dell’azienda stessa;
- chiusura in perdita per due esercizi successivi: in tal caso il contratto è risolto, automaticamente, dalla data di approvazione del bilancio di esercizio.

In tale evenienza, la Società rimborserà, entro 30 giorni dalla risoluzione del contratto il rateo di premio netto pagato e non goduto dal Contraente.

Art. 2.6 – Estensione archivi

La presente Sezione B) è estesa all’interruzione d’esercizio causata da danni materiali e diretti ad archivi risarcibili a termini dell’Art. 2.16 “Estensione a ricostruzione archivi” di cui alla Sezione A) Danni materiali e diretti al macchinario, sino all’importo massimo indennizzabile per uno o più sinistri e per anno, e di Euro 20.000.000,00 cumulativamente per i danni materiali diretti ed indiretti, assicurando tale importo a primo rischio assoluto cioè senza applicare la proporzionale di cui all’Art. 1907 del Codice Civile, e fermo restando che per ciascun sinistro occorso sarà operante la franchigia prevista nella specifica sezione.

Art. 2.7 - Deroga alla regola proporzionale

Eventuali eccedenze, fino al 20% (ventipercento) della somma assicurata, da qualsiasi causa determinate, saranno ritenute, automaticamente, in garanzia senza alcun aggravio e pagamento di premio. Pertanto, in caso di sinistro, a parziale deroga del disposto all’art. 1907 Codice Civile, lo stesso troverà applicazione per la sola parte eccedente tale percentuale.

Art. 3 - Norme che regolano la gestione dei sinistri della Sezione B)

In aggiunta a quanto previsto alla Sezione 3 Norme che regolano la gestione dei sinistri comuni a tutte le Sezioni.

Art. 3.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell’attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente.

L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.

Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:

- a. fornire a proprie spese alla Società, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- b. tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire, a proprie spese, tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento, che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- c. presentare la documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci, nei casi in cui vi sia l'obbligo di tale documentazione analitica del costo relativo alle merci andate distrutte, limitatamente a quelle in corso di lavorazione e ai prodotti finiti.

Art. 3.2 - Determinazione del Danno

L'ammontare del danno si determina:

- relativamente alla perdita del Margine di contribuzione: calcolando la differenza tra il Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione del Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato, i Ricavi di vendita saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento del mercato;
- relativamente alle spese supplementari: calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute, al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita, che si sarebbe verificata a causa del sinistro durante il periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate. Il limite massimo di risarcimento per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del Margine di contribuzione in tal modo evitata.

Art. 3.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti: fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 3.4 - Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare, per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'annualità o periodo assicurativo, somma maggiore di quella riportata nella Scheda di Polizza relativamente alla presente Sezione.

APPENDICE 1

CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DEL TERRITORIO DI COPERTURA

La seguente definizione si applica alla presente Polizza e sostituisce qualsiasi analoga definizione (o definizioni) di questa Polizza in senso contrario:

Per territorio di copertura si intende un evento in qualsiasi parte del mondo, ad eccezione di qualsiasi evento in Afghanistan, Algeria, Angola, Anguilla, Antigua e Barbuda, Armenia, Aruba, Bangladesh, Bahamas, Barbados, Repubblica di Bielorussia, Belize, Benin, Bolivia, Isole Vergini britanniche, Botswana, Burkina Faso, Birmania (Myanmar), Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Paesi Bassi caraibici, Isole Cayman, Repubblica Centrafricana, Ciad, Comore, Congo (Repubblica Democratica del Congo), Cuba, Curacao, Gibuti, Dominica, Repubblica Dominicana, Guinea Equatoriale, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guadalupa, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Iran, Iraq, Striscia di Gaza, Cisgiordania e territori a nord della latitudine 32. 80 N in Israele, Costa d'Avorio, Giamaica, Kenya, Laos, Libano, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Martinica, Mauritania, Mayotte, Montserrat, Mozambico, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Corea del Nord, Pakistan, Palestina, Papua Nuova Guinea, Isola della Riunione, Repubblica del Sud Sudan, Federazione Russa come riconosciuto dalle Nazioni Unite (o i loro territori, comprese le acque territoriali, o protettorati dove hanno il controllo legale; per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite), Ruanda, Sao Tomé e Principé, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, St. Barthelemy, St. Kitts e Nevis, St. Lucia, St. Martin/St. Maarten, St. Vincent e Grenadine, Sudan, Swaziland, Siria, Tagikistan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos, Uganda, Ucraina (secondo i confini stabiliti a partire dalla dichiarazione d'indipendenza del 1991, comprese la penisola di Crimea e le regioni di Donetsk e Luhansk), Uzbekistan, Venezuela, Sahara occidentale, Yemen, Zambia e Zimbabwe.

Se questa appendice viene aggiunta a una polizza che contiene anche la "clausola di modifica del territorio di copertura (escluse Porto Rico e le Isole Vergini americane)", allora Porto Rico e le Isole Vergini americane non faranno parte del territorio di copertura. Indipendentemente da: (1) qualsiasi località indicata nella Dichiarazione delle località o dei valori (ove non altrimenti specificato), (2) qualsiasi località di nuova acquisizione o località varia senza nome, (3) qualsiasi errore od omissione da parte di qualsiasi entità, (4) qualsiasi estensione di copertura o copertura aggiuntiva, (5) qualsiasi definizione che possa contenere qualsiasi località indicata sopra, o (6) qualsiasi cambiamento nello stato delle sanzioni, non vi sarà alcuna copertura fornita in nessuno dei paesi o aree geografiche esclusi nel territorio di copertura di cui sopra o qualsiasi copertura fornita a seguito di un evento che si verifica in tali paesi o aree geografiche esclusi.

Se un'area geografica in qualsiasi regione del mondo è esclusa dalla definizione di territorio di copertura, l'inclusione di tale area geografica in qualsiasi altra disposizione di questa polizza non fornisce copertura per tale area geografica.

CLAUSOLA TERRITORI ESCLUSI (BIELORUSSIA - RUSSIA - UCRAINA)

Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, compresi il territorio di copertura, il territorio della polizza, i limiti territoriali o altre disposizioni simili, i seguenti territori sono esclusi dalla presente polizza:

- La Repubblica di Bielorussia
- La Federazione Russa come riconosciuta dalle Nazioni Unite (o i loro territori, incluse le acque territoriali, o protettorati dove hanno il controllo legale; per controllo legale si intende dove riconosciuto dalle Nazioni Unite);

- L'Ucraina (secondo i confini stabiliti a partire dalla Dichiarazione d'Indipendenza del 1991, compresa la penisola di Crimea e le regioni di Donetsk e Luhansk)

(di seguito, denominati collettivamente "**Territori Esclusi**").

Indipendentemente da: (1) qualsiasi località indicata in questa Polizza, nella Dichiarazione delle località o dei valori, o altrimenti dichiarata, (2) qualsiasi località di nuova acquisizione o varie località senza nome, (3) qualsiasi errore od omissione da parte di qualsiasi entità, (4) qualsiasi estensione di copertura o copertura aggiuntiva, (5) qualsiasi definizione che possa contenere uno o più dei Territori esclusi, o (6) qualsiasi cambiamento nello stato delle sanzioni, non vi sarà alcuna copertura fornita in uno dei Territori esclusi, né alcuna copertura fornita a seguito di un evento che si verifica in uno dei Territori esclusi. L'inclusione di uno o più dei Territori esclusi in qualsiasi altra disposizione della presente polizza non fornisce copertura per tale area geografica.

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, soggetta in ogni caso all'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.

CLAUSOLA MALATTIE TRASMISSIBILI

Anche in deroga a quanto eventualmente previsto in polizza, la Società non assicura qualsivoglia perdita, costo, danno o spesa derivanti da, attribuibili a, o che si verificano contemporaneamente a, o a causa di una malattia trasmissibile.

Con il termine malattia trasmissibile, ai sensi della presente Polizza, si intende qualsiasi sostanza infettiva o contagiosa:

1. inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, virus, batteri, parassiti o altri organismi, ivi compresa qualsiasi mutazione degli stessi, siano essi considerati o meno viventi, e 2. a prescindere dalle modalità di contagio, che possono essere sia dirette che indirette, e tra le quali si annoverano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione: (i) aerea, (ii) mediante scambio di fluidi corporei, ovvero che si verifichi (iii) da o verso qualsiasi superficie o oggetto, indipendentemente dallo stato solido, liquido o gassoso, o, ancora, (iv) tra esseri umani, (v) o tra animali, (vi) o che sia avvenuta da un qualsiasi animale a un essere umano e viceversa, che possa costituire una minaccia e/o cagioni danni alla salute o al benessere dell'uomo, ovvero, il deterioramento, la perdita di valore, la commerciabilità, la perdita della possibilità di uso di beni materiali o immateriali assicurati ai sensi della presente Polizza.

A scanso di equivoci, tale esclusione per malattia trasmissibile non può essere derogata da nessuna estensione della copertura, copertura aggiuntiva, estensione globale ovvero qualsivoglia eccezione a qualsiasi esclusione o copertura di cui alla presente Polizza.

Inoltre, per fugare ulteriori dubbi, si specifica che i termini (i) perdite, (ii) costi, (iii) danni e, infine (iv) spese, in via alternativa tra loro, includono qualsiasi costo sostenuto per la pulizia, la disintossicazione, disinfestazione, ripristino, bonifica, la rimozione, il monitoraggio o la verifica: (1) connessi e/o dovuti a qualsiasi titolo ad una malattia trasmissibile o (2) sostenuti in relazione a qualsiasi bene materiale o immateriale assicurato ai sensi della presente polizza, che sia affetto da una malattia trasmissibile.

CLAUSOLA ESCLUSIONE PROPERTY E CYBER DATA

Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente Polizza o in qualsiasi sua appendice, la presente Polizza esclude qualsiasi:

1.1. Perdita Informatica;

1.2. perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo, spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con la perdita d'uso, la riduzione della funzionalità, la riparazione, la sostituzione, il ripristino o la riproduzione di qualsiasi Dato, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati;

indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca in modo concomitante o in qualsiasi altra sequenza.

2. Nel caso in cui una qualsiasi parte della presente appendice sia ritenuta non valida o inapplicabile, la parte restante rimarrà in vigore a tutti gli effetti.

3. La presente appendice supera e sostituisce, se in conflitto, qualsiasi altra formulazione della Polizza o di qualsiasi sua appendice che abbia attinenza con Perdita Informatica o con Dati.

DEFINIZIONI

Per **Perdita Informatica** si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, sinistro, costo o spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, contribuiti da, risultanti da, derivanti da o in connessione con qualsiasi Atto informatico o Incidente Informatico, compresa, ma non solo, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o rimediare a qualsiasi Atto Informatico o Incidente Informatico.

Per **Atto Informatico** si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o la minaccia o simulazione dello stesso che coinvolge l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

Per **Incidente Informatico** si intende:

- qualsiasi errore od omissione o serie di errori od omissioni correlate che coinvolgano l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico; o
- qualsiasi indisponibilità o guasto parziale o totale o serie di indisponibilità o guasti parziali o totali correlati all'accesso, all'elaborazione, all'utilizzo o al funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico.

Per **Sistema Informatico** si intende:

- qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti e incluso qualsiasi dispositivo associato di input, output, archiviazione dati, attrezzatura di rete o struttura di back up, di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte

Per **Dati** si intendono:

- informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo registrata o trasmessa in forma tale da poter essere utilizzata, consultata, elaborata, trasmessa o memorizzata da un Sistema Informatico.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

SCHEDA VALORI ASSICURATI – LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE/SCOPERTI							
SEZIONE/DESCRIZIONE		OGGETTO DELLA GARANZIA/PARTITA	VALORE ASSICURATO	FORMA ASSICURATIVA	LIMITE DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA	
A	DANNI MATERIALI E DIRETTI	MACCHINARIO ELETTRONICO FISSO	€ 254.732.614,16	VALORE INTERO	Opzione base Stop loss pari a € 200.000.000,00 per sinistro e per anno Opzione migliorativa Vale 20 punti Stop loss pari a € 220.000.000,00 per sinistro e per anno		€ 250,00
		MACCHINARIO ELETTRONICO PORTATILE	€ 564.964,00	VALORE INTERO			250,00 (Solo per i computer portatili: scoperto 15% minimo € 100,00)
		IMPIANTI	€ 88.180.000,00	VALORE INTERO			€ 250,00
		TERREMOTO CENTRO DISASTER RECOVERY			Vedi limiti di indennizzo all'Art. 2.4 Sez. B		10% MIN €25.000,00
		TERREMOTO ALTRE UBICAZIONI					
		TERRORISMO					10% MIN € 5.000,00
		SCIOPERI SOMMOSSE TUMULTI POPOLARI					
		ESTENSIONE A RICOSTRUZIONE ARCHIVI	€ 10.000.000,00	PRA	€ 10.000.000,00		10% MIN € 100.000,00

B	DANNI INDIRETTI DA DANNO MATERIALE	RICAVI DIPENDENTI DAL CED/MARGINE DI CONTRIBUZIONE	€ 578.334.100,00			€ 3.168.954,00 (vedi art. Sez. B Art.2.3)
		RICAVO GIORNALIERO	€ 1.584.477,67 ¹	VALORE INTERO	MAX 50 gg con il limite di € 80.000.000 per sinistro	
		ESTENSIONE A RICOSTRUZIONE ARCHIVI			€ 10.000.000,00	€ 54.794,52 (vedi art. Sez. B Art.2.3)
A+B	DANNI MATERIALI DIRETTI E INDIRETTI COMBINATI	TUTTE LE GARANZIE CON IL MAX DI:			LA SOMMA ASSICURATA	COME DA SEZIONE A e B
		TERREMOTO CENTRO DISASTER RECOVERY			come da offerta tecnica	
		TERREMOTO ALTRE UBICAZIONI			€ 30.000.000,00	
		TERRORISMO			€ 20.000.000,00	
		SCIOPERI SOMMOSSE TUMULTI POPOLARI			€ 30.000.000,00	
		RICOSTRUZIONE ARCHIVI		PRA	€ 20.000.000,00	

SCHEDA PER IL CALCOLO DEL PREMIO

SEZIONE/DESCRIZIONE	PARTITA ASSICURATA	VALORE ASSICURATO	TASSO ANNUO IMPONIBILE %°(promille)	PREMIO ANNUO IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO ANNUO LORDO
A) DANNI MATERIALI E DIRETTI	MACCHINARIO ELETTRONICO FISSO	€ 254.732.614,16%°	€	€	€
	MACCHINARIO ELETTRONICO PORTATILE	€ 564.964,00%°	€	€	€
	IMPIANTI	€ 88.180.000,00%°	€	€	€
B) DANNI INDIRETTI DA DANNO MATERIALE	RICAVI DIPENDENTI DAL CED/MARGINE DI CONTRIBUZIONE	€ 578.334.100,00%°	€	€	€
TOTALE						€